

IL GEOMETRA VERONESE

Pubblicazione di informazione ed aggiornamento professionale | www.collegio.geometri.vr.it 

Pag 05 | **Formazione professionale, scadenza dicembre 2017**

Pag 07 | **Progetto formazione universitaria**

Pag 10 | **Geometri veronesi nelle regioni del terremoto**

Pag 15 | **I nuovi istituti tecnici CAT**

Pag 31 | **Sottotetto condominiale ed abitazione propria**



**COLLEGIO GEOMETRI
e GEOMETRI LAUREATI**
della Provincia di Verona

Vi mettiamo al riparo

Con noi avete la certezza di coperture e bonifiche allo stato dell'arte. Per la vostra sicurezza.

Unendo esperienze progettuali, organizzative e operative al massimo livello siamo in grado di bonificare beni e siti inquinati da amianto (friabile o eternit), oltre a fornire e posare coperture metalliche con l'utilizzo dei materiali più avanzati. Trattiamo strutture civili e industriali di ogni genere e dimensione.

Nelle coperture, ottimizziamo la resistenza meccanica e alla corrosione, l'infrangibilità, la termoriflessione, la ventilazione, l'insonorizzazione da pioggia/grandine e l'isolamento acustico/termico. All'occorrenza, operiamo anche in sinergia con i principali fornitori ed installatori di impianti fotovoltaici.

Impieghiamo solo materiali nazionali di prima qualità, certificati e documentati. Il nostro personale altamente qualificato applica le normative sull'igiene nel lavoro e sulla prevenzione degli infortuni. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e disponiamo di numerose attestazioni regionali.



- ✓ Bonifiche di beni e terreni inquinati
- ✓ Rimozione e smaltimento di siti con amianto
- ✓ Fornitura e posa di nuove coperture
- ✓ Soluzioni tecniche ad alta efficienza
- ✓ Utilizzo di materiali di prima scelta
- ✓ Personale altamente qualificato
- ✓ Totale rispetto delle normative
- ✓ Interventi su strutture civili e industriali
- ✓ Gestione di piccole e grandi opere

www.fenicecoperture.it
info@fenicecoperture.it
Tel: 3351890956



FENICE srl

Via Lorenzo Conati, 137022 Fumane VR


FENICE
risultati alla luce del sole



SOMMARIO

Il "Geometra Veronese" è una pubblicazione di informazione e aggiornamento professionale edito dalla "Società Cooperativa Geometri Veronesi". La collaborazione è aperta agli organi rappresentativi di categoria e a tutti i singoli professionisti. Ogni redattore risponde delle proprie affermazioni ed il suo nome è sempre reperibile presso la redazione.

PUBBLICAZIONE DEL COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VERONA

Autorizzata dal Trib. c.p. di VR
con decreto n. 140 del 22 dicembre 1960

REDAZIONE - AMMINISTRAZIONE

37129 Verona - Vicolo Orologio, 3
Tel. 045 8031186 - Fax 045 8009861
www.collegio.geometri.vr.it
e-mail: sede@collegio.geometri.vr.it
collegio.verona@geopec.it

DIRETTORE RESPONSABILE

Geom. Roberto Scali

COMITATO DI REDAZIONE

Geom. Gianluca Fasoli
Geom. Fiorenzo Furlani
Geom. Pietro Guadagnini
Geom. Federico Stanzial
Geom. Matteo Xamo
Geom. Giada Zampieri

SEGRETARIO DI REDAZIONE

Rag. Maurizio Buin

HA COLLABORATO:

Elisa Tagliani

PROGETTO GRAFICO E COORDINAMENTO EDITORIALE

taglianigruppoadv.it
37121 Verona - Via Macello, 17
T. 045 8009179 - F. 045 8018980
www.taglianigruppoadv.it
ufficiostampa@taglianigruppoadv.it

PUBBLICITÀ

OEPI Pubblicità
Monzambano (MN) 46040 - via Valeggio, 6
T. 045 596036 - F. 045 8001490
grafica@oepipubblicita.it
www.oepipubblicita.it

STAMPA

Grafiche DUEGI srl - Via Meucci, 24
37036 San Martino B.A. (VR)

EDITORE

Società Cooperativa Geometri Veronesi
37129 VERONA - Vicolo Orologio, 3

PRIMA PAGINA

I geometri sempre in prima linea nella gestione delle emergenze 03

VITA DEL COLLEGIO

Formazione professionale continua, scadenza triennio 31 dicembre 2017 05
Società Cooperativa Geometri Veronesi: progetto di formazione universitaria 07
I geometri veronesi nelle zone del terremoto 10
Cassa Previdenza: domande e risposte 11

CONSIGLIO NAZIONALE

Precisazioni sul corretto utilizzo dell'attività di consultazione delle planimetrie catastali 18

FATTI E NOTIZIE

I nuovi istituti tecnici CAT 15

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Debiti ereditari: come si dividono e chi è tenuto a pagarli 23
Sentenze in breve per la professione 27
Vietato anettere il sottotetto alla propria abitazione 31

ATTI E DOCUMENTI

Consiglio direttivo del 16 gennaio 2017 34
Consiglio direttivo del 6 febbraio 2017 34
Consiglio direttivo del 27 febbraio 2017 35
Consiglio direttivo del 31 marzo 2017 36
Consiglio direttivo del 12 maggio 2017 37
Consiglio direttivo del 19 giugno 2017 37
Consiglio direttivo del 10 luglio 2017 37



TAGLIO e FORATURA CEMENTO ARMATO

di qualsiasi spessore, in assenza di vibrazioni e polvere

37036 S. Martino B.A. (VR) - Via della Concordia, 4 - Tel. 045 8781623 Fax 045 8798547

Edil Zamperini snc - Via Belvedere, 33 - 37023 AZZAGO di Grezzana (Vr) - Tel. 045 8781623 - effelle_zamperini@libero.it



PRIMA PAGINA



I geometri sempre in prima linea nella gestione delle emergenze

La recente firma avvenuta il 22 giugno 2017 del protocollo di intesa fra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 Vasco Errani e la Rete delle Professioni Tecniche rappresenta l'avvio formale di un'importante fase: la ricostruzione post sisma nel Centro Italia.

È un ulteriore passo in avanti nel percorso che vuole consentire ai cittadini di rientrare nelle loro case al più presto, compiuto dopo 10 mesi dallo scorso 24 agosto 2016, la prima delle tre date che hanno segnato profondamente il nostro Paese.

Si tratta di un passaggio compiuto all'insegna della trasparenza e della correttezza professionale, che mette in chiara evidenza con quale e quanto rigore tecnico il Commissario Straordinario e i professionisti italiani hanno individuato e fissato le linee guida operative alla base di questo complesso processo, affinché questa fase sia il più possibile compressa nei tempi, rapida nell'esecuzione e perfetta nella realizzazione. Una volontà che trova conferma nelle firme apposte nel documento: oltre al Commissario Straordinario del Governo e al Coordinatore della Rete delle Professioni Tecniche, con la propria sigla ogni Presidente ha sottoscritto nuovamente l'impegno della sua Categoria.

Il documento è finalizzato a regolamentare l'operato dei professionisti e per i

cittadini è uno strumento fondamentale da conoscere. Ogni qualvolta le calamità atmosferiche ne hanno richiesto la presenza, i geometri hanno sempre risposto "presente!". Impegno, professionalità, dedizione ed attaccamento ai valori della solidarietà hanno sempre caratterizzato la presenza del geometra nei territori disastriati. Nello specifico, i colleghi veronesi hanno sempre dimostrato disponibilità e generosità a partire dal disastroso terremoto de L'Aquila nel 2009, all'alluvione nel 2010 dei centri abitati di Soave e Monteforte travolti da milioni di metri cubi di acqua e fango per l'esondazione dei torrenti Tramina e Alpone, per poi passare al sisma dell'Emilia del 2012, al forte nubifragio estivo che ha colpito Verona città nel 2014, per giungere al recente tragico terremoto del centro Italia del 2016.

Attualmente, i nostri colleghi volontari stanno svolgendo attività sul fronte della compilazione delle schede Aedes per la classificazione del tipo di danno e delle schede Fast per il rilevamento rapido sui fabbricati della loro agibilità. Ciò consentirà al Dipartimento di censire e inventariare il numero degli sfollati. Inoltre svolgono attività amministrative affiancando i Comuni e del dataentry delle verifiche di agibilità svolte nel territorio.

C'è chi, invece, è andato a fare volontariato assistendo la popolazione, montando tende o cucinando, anche se il

ruolo principale che il geometra mette a disposizione della collettività è l'accertamento degli immobili e le fasi della ricostruzione. Un impegno che esige massima diligenza e il senso del dovere, che porta la Categoria a essere ancora oggi in prima linea.

Il Collegio Geometri di Verona, in sinergia con i rappresentanti del Governo, delle istituzioni comunali e coordinato dal Consiglio Nazionale Geometri con il tramite dell'Associazione A.ge.pro., si è sempre attivato mettendo a disposizione iscritti volontari che con il loro impegno solidale onorano la Categoria ed ai quali vanno i ringraziamenti più calorosi e sinceri.

Questa edizione della rivista, particolarmente diversificata negli argomenti, si sofferma anche sull'imminenza del termine formativo in capo a tutti gli iscritti all'albo, per poi trattare l'importante progetto di formazione universitaria messo in campo dalla Società Cooperativa Geometri Veronesi, ai nuovi istituti tecnici CAT, naturale evoluzione del precedente istituto tecnico per geometri e, forse, non del tutto ben conosciuti. Argomenti da leggere tutto d'un fiato.

Buona lettura, quindi, e visto il periodo, buone vacanze a tutti!

Il Direttore
geom. **Roberto Scali**



**COPERTURE INDUSTRIALI E CIVILI
IN ALLUMINIO, ACCIAIO,
RAME - LATTONERIE
PANNELLI COIBENTATI
ISOLAMENTI
RIVESTIMENTI - LUCERNARI
BONIFICA AMIANTO**

PULIZIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI
con sistemi di ultima generazione con acqua osmotizzata



PREVENTIVI GRATUITI



Sede legale:

37030 Velo Veronese (VR) - Via Roma, 22

Sede amministrativa e magazzino:

37036 San Martino Buon Albergo (VR)

Viale della Repubblica, 2/a Int, 10

Tel. 045 990130 - Fax 045 8975863

Cell. 335 244243

e-mail: info@fmcoperture.it

www.fmcoperture.it

CAODURO®

Dal 1951

un'amicizia trasparente

METROPOLITAN PALACE HOTEL - BEIRUT
TUNNEL VENTILATO LUNGHEZZA 142 M



EVACUATORE NATURALE DI FUMO E
CALORE - SMOKE OUT



EVACUATORE NATURALE DI FUMO E
CALORE A LAMELLE



BARRIERE AL FUMO SHA / SHF D120
BARRIERE AL FUOCO FHA 240

La CAODURO® SpA, da 60 anni sul mercato con i propri prodotti di prima qualità, offre una gamma completa con:

- SISTEMI DI ILLUMINAZIONE NATURALE ZENITALE
- SISTEMI DI VENTILAZIONE NATURALE, FORZATA E RAFFRESCAMENTO
- SISTEMI E BARRIERE PER IL CONTROLLO DEL FUMO E DEL CALORE

Prodotti pensati, studiati e creati per soddisfare la maggior parte delle richieste garantendo qualità, rispetto delle normative vigenti, durata nel tempo, da vera Azienda Leader del settore.



CAODURO® S.p.A. - Vicenza
www.caoduro.it - info@caoduro.it



Formazione professionale continua, scadenza triennio 31 dicembre 2017

Obbligo per l'iscritto all'Albo di avere conseguito 60 CFP

Il **31 dicembre 2017** scade il termine del primo triennio di formazione continua obbligatoria per tutti gli iscritti all'Albo professionale che, entro tale data, devono aver conseguito 60 crediti formativi professionali (CFP).

Recentemente, il Consiglio Nazionale Geometri (CNG) ha ribadito l'importanza di tale obbligo a cui sono sottoposti tutti gli iscritti all'Albo professionale, indipendentemente se iscritti o meno alla Cassa Italiana Previdenza Assistenza Geometri – CIPAG, che “è garanzia di qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo personale”.

Il CNG ha altresì evidenziato che la violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare ed ha raccomandato a tutti i Collegi di sensibilizzare gli iscritti affinché, in vista della scadenza (31 Dicembre 2017) del triennio in essere (2015-2017) abbiano conseguito i 60 CFP previsti dal regolamento Professionale.

SINTESI DEGLI OBBLIGHI – Il Regolamento per la formazione approvato il 22/07/2014 (che sostanzialmente ha segnato il passaggio dall'obbligo formativo su base deontologica a quello imposto dal D.P.R. 137/2012 di riforma delle professioni) ha disposto l'azzeramento di tutti i crediti formativi eventualmente maturati anteriormente al 2015 (che comunque contribuiscono

alla composizione del Curriculum Professionale Certificato), facendo partire tutti i professionisti con zero crediti dal 1° gennaio 2015.

Impegno formativo – Sono soggetti all'obbligo formativo tutti gli iscritti all'Albo, fatte salve le ipotesi di deroga disposte dall'art. 13 del Regolamento (vedi più avanti).

L'obbligo formativo decorre dall'anno successivo a quello di iscrizione e viene valutato su base triennale; il Geometra deve pertanto acquisire complessivamente **60 CFP** (crediti formativi) nell'arco del triennio, senza la previsione di un numero minimo annuale (pertanto i CFP possono in astratto essere conseguiti anche tutti nello stesso anno).

Deroghe – L'impegno formativo può essere interrotto per esenzione temporanea, che può essere concessa (a cura del Collegio territoriale) per maternità/paternità (sino ad un anno), grave malattia o infortunio, servizio militare volontario o servizio civile, documentata-



VITA DEL COLLEGIO

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

to impedimento derivante da accertate cause oggettive e di forza maggiore, comprovato assolvimento dell'obbligo di formazione continua svolto regolarmente dal professionista iscritto ad altro Ordine o Collegio.

Altro motivo di esenzione (disposta in questo caso dal Consiglio Nazionale

su proposta del Collegio territoriale) è il ricoprire un ruolo di rilevante interesse pubblico e di comprovata valenza formativa e professionale.

All'esonero temporaneo consegue la riduzione dei CFP da conseguire nel triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero.

Modalità per il conseguimento dei crediti – I crediti formativi possono essere conseguiti tramite:

- corsi di formazione e aggiornamento (anche in modalità formazione a distanza – FAD), o corsi abilitanti (es. corso per Coordinatore della sicurezza) e relativi esami;
- corsi o esami universitari o post-secondari;
- seminari, convegni e giornate di studio;
- visite tecniche e viaggi di studio;
- partecipazione a commissioni per esami di Stato;
- relazioni, lezioni e docenze in eventi formativi;
- pubblicazioni ed articoli scientifici o tecnico-professionali;
- rivestire il ruolo di professionista affidatario di tirocinanti.

Con Circolare 13/01/2017 prot. n. 449, il Consiglio Nazionale ha comunicato che si prevede l'attribuzione di 3 CFP a settimana con un massimo di 18 nel triennio per i professionisti che partecipano in qualità di docente/tutor a progetti di "alternanza scuola lavoro" ai sensi della L. 107/2015.

Attribuzione dei crediti – Si rinvia alla lettura del Regolamento, ed in particolare alla Tabella 1 dove è presente uno specchietto riepilogativo concernente la valutazione degli eventi formativi.

Registrazione e consultazione della posizione formativa, il SINF – Il Consiglio Nazionale ha istituito il Sistema informativo nazionale della formazione (SINF), un sistema informatico per la registrazione dei crediti formativi

professionali derivanti dalle attività formative svolte dai Geometri. Tramite il SINF il professionista può consultare la propria situazione riguardo ai crediti formativi, accedere al portale ed iscriversi agli eventi accreditati, chiedere il riconoscimento dei CFP relativi ad eventi di cui all'art. 3 del Regolamento, quali: corsi o esami universitari, rivestire il ruolo di professionista affidatario, attività di docenza, commissario esami di stato, ecc.

Curriculum Professionale Certificato (CPC) – Il Regolamento ha istituito il *Curriculum Professionale Certificato (CPC)*, documento che contiene gli eventi formativi svolti, le esperienze maturate e le qualifiche professionali conseguite.

Sanzioni – È esplicitamente previsto che la violazione dell'obbligo di formazione continua costituisce **illecito disciplinare** (si consideri in proposito che l'art. 23 del Codice Deontologico dei Geometri prevede che l'iscritto deve "svolgere la prestazione professionale, per il cui espletamento è stato incaricato, nel rispetto dello standard di qualità stabilito dal Consiglio Nazionale", e "mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione professionale attraverso lo svolgimento e la frequenza delle attività di informazione, formazione e aggiornamento").

In considerazione dell'imminenza del termine formativo, gli iscritti sono vivamente invitati a verificare la propria posizione formativa accendendo al SINF, al fine di completare il proprio fabbisogno formativo. I CFP possono essere visualizzati all'interno del sito del Consiglio Nazionale Geometri (CNG), oppure tramite il sito del Collegio – servizi agli iscritti – CNG – Formazione Professionale Continua.

Il primo accesso avviene con l'inserimento del proprio **codice fiscale** in entrambe le sezioni richieste (User Name – Password).





Società Cooperativa Geometri Veronesi: progetto di formazione universitaria

Per tutti i liberi professionisti europei sarà in futuro obbligatorio il possesso di un titolo universitario per poter esercitare la professione a livello transnazionale e nazionale sulla base dei trattati che reggono l'Unione. Il Progetto è stato promosso ed istituito in accordo con il Collegio Geometri e G.L.

In relazione a quanto previsto dallo Statuto (in particolare all'art. 3), sulla base del principio di mutualità, al fine di incrementare ed aggiornare la professionalità e la preparazione culturale attraverso la formazione continua contribuendo nel contempo a valorizzare l'immagine della categoria, la **Società Cooperativa Geometri Veronesi** (S.C.G.V.), in accordo con il Collegio Geometri e G.L. della Provincia di Verona, ha promosso ed istituito un **"Progetto di formazione universitaria"** a favore dei Soci ed iscritti all'Albo del Collegio Geometri e

G.L. della Provincia di Verona, come di seguito esposto.

MOTIVI – FINALITÀ – OBIETTIVI

In Italia la professione di geometra è tuttora regolamentata dal R.D. n. 274/1929. È una professione intellettuale e trae fondamento (come le altre) dall'articolo 2229 del C.C.

Dal R.D. 274/1929 la libera professione del geometra e la sua attività, in particolare nell'ambito dell'edilizia, in questi quasi 90 anni di storia è radicalmente

cambiata ed evoluta, infatti la frenetica evoluzione ed innovazione tecnologica, che caratterizza da tempo e tuttora l'andamento socio-economico, richiede costantemente un celere adeguamento della libera professione, sempre più ampia e approfondita per rimanere al passo con i tempi.

Ad oggi, l'evoluzione della normativa europea in ambito delle libere professioni, non lascia spazio ad equivoci:

per tutti i liberi professionisti europei sarà in futuro obbligatorio il possesso di un titolo universitario per poter esercitare la professione a livello transnazionale (in prima battuta) per poi esserlo anche a livello nazionale sulla base dei trattati che reggono l'Unione.

Si va quindi verso "UE 2020" come individuato dal Comitato Economico e Sociale Europeo tramite il documento politico ufficiale del 16 luglio 2014. In sostanza l'indirizzo univoco e unanime europeo è quello di richiedere, pur gra-



dualmente, ma con prima scadenza il 2020, una formazione universitaria per tutti i liberi professionisti, a livello di laurea triennale per le professioni intermedie (come quella del geometra) e a livello di laurea magistrale per le altre classiche professioni cosiddette liberali.

È inoltre ben chiaro ed indiscutibile che (oggi verso il futuro) la **necessità per la formazione del geometra** ha sempre più bisogno di precise componenti culturali e tecniche in equilibrio correlato tra loro, in particolare:

- componente relativa alle costruzioni
- componente relativa all'estimo
- componente relativa alla topografia
- componente per le nozioni di base di diritto e di economia.

Di recente (settembre 2016), proprio anche in relazione alla scadenza "UE 2020" è stato presentato presso la camera dei deputati (AC 4030 in *itinere*) il disegno di legge che prevede un nuovo **corso di laurea professionalizzante per i geometri** da effettuarsi presso gli Istituti Professionali CAT (4 + 3 anni), dove l'esame di laurea assumerà valore di esame di Stato e quindi immediatamente abilitante all'esercizio della professione di geometra.

Il suddetto disegno di legge prevede un'altra importante decisione: entro 12 mesi dalla sua promulgazione in legge il Governo provvederà a regolamentare le competenze professionali dei geometri, individuando quelle specifiche per il Geometra Laureato.

Quindi, in considerazione di tali obiettivi legislativi e verso la meta "UE 2020", per rimanere al passo con i tempi se non addirittura essere precursori, si è fortemente convinti che risulta necessario prevedere una proposta formativa universitaria triennale specifica a favore dei soci della Società Cooperativa Geometri Veronesi ed iscritti all'Albo del Collegio Geometri e G.L. di Verona, che garantisca nel contempo precise competenze scientifiche, in modo così

da assicurare alla categoria (anche nel prossimo futuro, che è alle porte) la libera professione, sia in ambito nazionale che transnazionale.

In tal senso la Società Cooperativa Geometri Veronesi, nel rispetto dello Statuto e secondo il principio della mutualità senza alcun fine di speculazione (in accordo con il Collegio Geometri e G.L. di Verona), con la propria attività di formazione professionale a favore dei propri soci ed iscritti al Collegio Geometri di Verona, ha proposto ed approvato un **"progetto"** volto alla messa in campo e nel contempo all'incentivazione di **percorsi formativi universitari triennali**, anche mediante l'utilizzo di proprie risorse economiche con un primo impegno economico.

Il **"progetto di formazione universitaria"** è basato e mirato su questi principali obiettivi:

1. istituzione di percorsi formativi universitari triennali tecnico-scientifici e/o di finalizzazione di percorsi già effettuati, tutti inerenti alla libera professione di Geometra ad oggi appartenenti alle Classi L-7; L-17; L-21; L-23;

2. favorire nell'ambito scolastico superiore (CAT):

- a) al momento in forma sperimentale, le previsioni del disegno di legge "4+3 anni" (AC 4030);
- b) altre forme di formazione universitaria triennale volte all'abilitazione professionale di Geometra, eventualmente istituite e/o messe in campo dalle Istituzioni preposte in ambito scolastico provinciale, regionale e nazionale.

OPERATIVITÀ

Al fine di concretizzare i suddetti obiettivi sono state previste le seguenti attività:

1. Individuazione delle possibilità e modalità per la messa in campo di risorse economiche atte ad aiutare ed incentivare l'interesse generale dei propri soci al fine di valorizzare e sostenere la pro-

pria attività professionale (attuale e futura), mettendo a disposizione in prima battuta le possibili disponibilità economiche quali proventi delle varie attività di formazione (corsi, seminari, eventi) istituite e svolte dalla S.C.G.V., e altresì operare per individuare le opportunità e le modalità al fine di poter attingere ad eventuali contributi previsti in ambito regionale e/o europeo.

2. Individuazione e quindi stipula di accordi (convenzioni) con Istituto Universitario (o più Istituti) accreditato e riconosciuto nel sistema universitario italiano, al fine di ottenere le corrette e le migliori condizioni, anche economiche, per percorsi universitari triennali appartenenti alle Classi L-7; L-17; L-21; L-23 e s.i.m. a favore dei soci e iscritti all'Albo del Collegio Geometri e G.L. della Provincia di Verona.

IMPEGNO ECONOMICO – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI – MODALITÀ

In relazione ai succitati obiettivi, **con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 12 Giugno 2017**, è





VITA DEL COLLEGIO

SOCIETÀ COOPERATIVA GEOMETRI VERONESI

stato approvato dalla SCGV un primo impegno economico per il **triennio 2017 – 2019** volto e destinato all'erogazione di un contributo ai singoli studenti (soci della SCGV ed iscritti al Collegio Geometri e G.L. Verona) che abbiano effettuato e concluso uno dei percorsi universitari triennali precitati con l'ottenimento del titolo di laurea.

Al fine di ottenere il contributo gli interessati devono fare formale istanza alla Società Cooperativa Geometri Veronesi **entro 60 giorni dal superamento della tesi di laurea**, allegando apposita documentazione rilasciata dall'Istituto Universitario che attesti l'avvenuta conclusione del corso triennale universitario ed il superamento della tesi.

Gli stessi dovranno altresì dichiarare, in forma di autocertificazione in termini di legge, di essere nelle seguenti condizioni soggettive:

1. di essere soci della Società Cooperativa Geometri Veronesi;

2. di essere iscritti all'Albo del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona;

3. di essere in regola con il pagamento della quota associativa annua del Collegio Geometri e G.L. della Provincia di Verona;

4. di non essere in condizioni di sospensione dall'esercizio dell'attività professionale di geometra a seguito provvedimenti disciplinari.

Il contributo, che verrà erogato al buon esito finale dei vari corsi universitari da parte dei singoli studenti, è stabilito nei seguenti importi:

- contributo per **nuovi** corsi universitari di laurea triennale = **€ 800,00/studente**

- contributo per corsi universitari di **finalizzazione** a percorsi già effettuati = **€ 700,00/studente**

- contributo per **nuovi** corsi universitari di laurea triennale **già in corso e**

non conclusi alla data della deliberazione del CdA (12 Giugno 2017) = € 700,00/studente

Inoltre, si precisa quanto segue:

a) i contributi previsti sopra indicati non sono cumulabili per stesse attività e finalità della S.C.G.V.;

b) i singoli contributi saranno erogati per un numero di domande fino alla copertura dell'importo complessivo stabilito ed impegnato per il periodo 2017 – 2019.



*Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente - geom. **Fiorenzo Furlani***



**VENDESI UNITÀ IMMOBILIARI
PESCHIERA DEL GARDA (VR)**

Info: MARIO BAIONI - 347.4606375- 335.7185548



I geometri veronesi nelle zone del terremoto: dopo la verifica degli edifici, necessaria l'attività di inserimento schede tecniche

Il presidente Scali: "C'è bisogno delle nostre professionalità. Sono già una ventina i colleghi che hanno prestato servizio. Altri pronti a partire"

Gli ultimi 4 geometri del Collegio Geometri di Verona sono tornati dalle regioni del Centro Italia colpite dal terremoto, solo qualche giorno fa. Ma un nuovo gruppo partirà già a settembre perché l'attività di verifica e inserimento dati è tutt'altro che terminata.

"L'impegno dei geometri del Collegio di Verona – spiega il presidente **Roberto Scali** – in tutti i mesi che hanno seguito il terremoto è stato costante. I geometri veronesi hanno risposto, sin da subito, con generosità e professionalità e, oggi, si alternano in quelle zone rispondendo alle richieste del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, che attraverso il Consiglio Nazionale Geometri, e agli altri ordini, sono rivolte a tutti i tecnici professionisti. Fino ad oggi, sono stati oltre una ventina i geometri veronesi che hanno messo il proprio tempo e le

proprie professionalità a disposizione delle amministrazioni locali nelle zone terremotate. Altri sono pronti a partire, dopo che la loro disponibilità è stata accolta".

"Dopo la fase di verifica dell'agibilità degli edifici e della compilazione delle apposite schede – chiarisce **Luca Castellani**, consigliere del Collegio di Verona e coordinatore scaligero dell'Associazione Geometri volontari per la Protezione civile (A.GE.PRO) – ora l'attività prevede di inserire nel data base quanto rimane delle circa 200mila schede elaborate dai tecnici sul campo, impegno che occuperà i tecnici volontari almeno fino ad ottobre".

I geometri veronesi appena tornati, infatti, hanno prestato servizio, per una settimana, al centro operativo della Di.Coma.C.

(Direzione Comando e Controllo) di Rieti e sono stati impiegati nell'inserimento delle schede di rilevamento del danno e dell'agibilità (Schede Fast e Aedes) compilate precedentemente dai colleghi.

Tutti i geometri iscritti al Collegio possono dare una mano, non solo quanti hanno già conseguito l'abilitazione alla compilazione delle schede "Aedes" per l'agibilità degli edifici, dopo un corso di 72 ore tenuto dal Dipartimento di Protezione civile. "Come Collegio – sottolinea Scali – auspichiamo una partecipazione massiccia dei nostri colleghi. Credo inoltre che in un momento di necessità come questo tutta la filiera debba unirsi e fare squadra per mettere in campo le nostre competenze".

Per dare la propria disponibilità è sufficiente che i geometri veronesi contattino il Collegio provinciale: sarà loro inviato un modulo che elenca le fattispecie di servizio cui si rendono disponibili, dall'attività sul campo per la compilazione delle schede degli edifici a quella di data entry, ma anche il supporto agli uffici tecnici comunali.

Una volta compilato il modulo, il Collegio di Verona invierà le disponibilità al Consiglio Nazionale che definirà i calendari di intervento. A coordinare le attività dei geometri sarà poi il Collegio di Rieti.

La redazione



Cassa Previdenza: domande e risposte



Pubblichiamo le risposte ad alcune delle domande più frequenti

Esercito la professione sporadicamente, devo comunque presentare la dichiarazione previdenziale?

Sì, certamente. Peraltro si ricorda che i professionisti intellettuali, con iscrizione ad apposito Albo, ai sensi del D. Lgs. 276/2003 sono esclusi dal regime di prestazioni occasionali e, conseguentemente, tenuti a assoggettare i redditi conseguiti per prestazioni professionali sporadiche al regime dei redditi di lavoro autonomo (previa emissione di fattura), di cui all'art.53 del Tuir, che devono essere indicati nel quadro RR, sezione III, rigo RR14.

Ho affittato/subaffittato parte dello studio ad altro professionista al quale emetto regolari fatture, posso detrarre l'importo di tali fatture assimilandole a quelle dei riaddebiti?

No. Si precisa che l'Amministrazione finanziaria nel dettare le regole circa il trattamento fiscale della ripartizione delle spese comuni tra professionisti-c.d. riaddebiti-individua esplicitamente la "fornitura dei servizi comuni".

In tale ambito, evidentemente non può essere inclusa la locazione o la sublocazione immobiliare regolata da apposito contratto, che quale autonoma attività genera redditi di locazione, estranea quindi alla pur ampia sfera dell'attività professionale.

Ne consegue che tale attività, essendo provvista di un proprio codice di attività, è fiscalmente indipendente e trova quindi apposita autonoma collocazione nel Modello Unico PF e non può essere ricondotta all'ambito dell'esercizio della professione. Trattandosi, senza possibilità di differente interpretazione, di fattispecie diversa dai riaddebiti di-

sciplinati dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 58 del 18 giugno 2001, deve seguire, come diffusamente noto, le norme vigenti in materia di locazione e sublocazione.

In cosa consiste la totalizzazione?

Il D. Lgs. n. 42 del 2 febbraio 2006 consente di cumulare – mediante l'istituto della totalizzazione contributiva – i periodi di contribuzione maturati dal lavoratore presso diverse gestioni previdenziali obbligatorie, al fine di consentire il conseguimento di un unico trattamento pensionistico.

Come si calcola la pensione quando si effettua la totalizzazione?

La pensione totalizzata è calcolata col sistema contributivo. Tuttavia, se l'anzianità contributiva maturata presso la CIPAG è pari o superiore a quella minima necessaria per il conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia si applica il sistema di calcolo previsto dalla normativa dell'Ente. Ogni Ente pensionistico, ciascuno per la parte di competenza, calcola la propria quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati anche se coincidenti.

Quali sono le differenze tra ricongiunzione e totalizzazione?

La totalizzazione è sempre gratuita e non comporta l'effettivo trasferimento dei contributi da una gestione previdenziale all'altra, mentre la ricongiunzione può essere onerosa.

Con la ricongiunzione la pensione viene calcolata secondo il criterio adoperato nell'Ente presso cui si effettua la ricongiunzione, mentre con la totalizzazione ogni gestione calcola la quota di pensione secondo il proprio criterio vigente.

PENSIONE DI ANZIANITA' (ART. 3 REG. PREV.)

REQUISITI:

Il diritto alla pensione di anzianità spetta:
- a regime dal 2020 a coloro che abbiano maturato 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione e 60 anni di età;
- in via transitoria dal 2016 al 2019 i requisiti dovranno rispettare la seguente gradualità e continueranno a trovare applicazione i coefficienti di riduzione di riferimento:

anno 2016	59 anni e 36 anni di anzianità contributiva
anno 2017	60 anni e 37 anni di anzianità contributiva
anno 2018	60 anni e 38 anni di anzianità contributiva
anno 2019	60 anni e 39 anni di anzianità contributiva

Contribuzione	Coefficienti riduzione
36	12%
37	9%
38	6%
39	3%

Età anagrafica	Coefficienti riduzione
59	20%
60	15%
61	10%
62	5%
63	2%
64	0%



PREVIDENZA

DOMANDE E RISPOSTE

- nel periodo transitorio (2016–2019) si potrà comunque andare in pensione con 40 anni di contribuzione regolarmente versata a prescindere dall'età anagrafica e senza riduzioni.

Ai fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianità è indispensabile la regolare iscrizione alla Cipag ed il regolare versamento della contribuzione obbligatoria per tutto l'arco assicurativo di riferimento.

È necessario possedere l'ulteriore requisito di accesso (introdotto dal 1.1.2003) rappresentato dal raggiungimento di un volume di affari professionale minimo rivalutata ogni anno secondo gli indici Istat (di seguito la tabella con i limiti):

2003	€ 7.000,00
2004	€ 7.150,00
2005	€ 7.350,00
2006	€ 7.500,00
2007	€ 7.600,00
2008	€ 7.750,00
2009	€ 7.900,00
2010	€ 8.150,00
2011	€ 8.200,00
2012	€ 8.350,00
2013	€ 8.600,00
2014	€ 8.850,00
2015	€ 8.950,00
2016	€ 8.950,00
2017	€ 8.950,00*

* Importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione in data 8/11/2016 con delibera n°169, approvata dai Ministeri vigilanti in data 19/05/2017.

CALCOLO:

Per gli anni fino al 31.12.2006 viene adottato il sistema di calcolo retributivo e per gli anni dal 2007 il sistema di

calcolo contributivo ex lege 335/95 (cfr. calcolo pensione).

La quota di pensione conteggiata con il sistema retributivo non può essere inferiore all'importo minimo previsto dal 4° comma del citato art. 2, ridotto in proporzione agli anni di anzianità contributiva maturati al 31.12.2006.

Nel caso in cui la richiesta di pensione venga presentata prima della maturazione dei 40 anni di iscrizione e contribuzione alla Cipag (punto b), alla quota di pensione conteggiata con il sistema retributivo si applica la sommatoria dei coefficienti di riduzione correlati all'età anagrafica e all'anzianità contributiva nella misura prevista dalle tabelle che seguono:

Tabella 1	
Età anagrafica	Coefficiente di riduzione
59	20%
60	15%
61	10%
62	5%
63	2%
64	0,0%

Tabella 2	
Anni contribuzione	Coefficiente di riduzione
36	12%
37	9%
38	6%
39	3%

DECORRENZA:

La pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda. Con l'introduzione dal 1.1.2006

del principio della frazionabilità in mesi della contribuzione minima dovuta dagli iscritti, qualora l'età pensionabile sia stata già compiuta, ma debba ancora perfezionarsi il requisito contributivo minimo, sarà necessario attendere il completamento dell'ultimo anno solare utile ai fini dell'anzianità minima, non potendosi diversamente ritenere perfezionato il requisito iscrittivo.

La morosità contributiva condiziona la decorrenza del trattamento, ove la regolarizzazione intervenga successivamente al perfezionamento degli altri requisiti.

NOTE:

L'anzianità contributiva può essere raggiunta anche con ricongiunzione a titolo oneroso di anni versati presso altri enti previdenziali. Non sono invece validi a tal fine gli anni riscattati ai sensi dell'art. 23 della L. 773/82 e ai sensi dell'art. 7 della L.236/90, né i periodi contributivi dichiarati inefficaci per difetto del requisito della continuità professionale.

PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA-ART. 33 COMMA 1, REG. PREVIDENZIALE

La pensione di vecchiaia contributiva è il trattamento che viene riconosciuto quando, al momento del compimento dell'età pensionabile, l'iscritto non abbia raggiunto l'anzianità contributiva minima prevista per l'ottenimento della pensione di vecchiaia retributiva.

REQUISITI:

- 67 anni di età
- 20 anni di anzianità contributiva minima
- l'ammontare della pensione non deve essere inferiore ad 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale Inps annualmente rivalutato.

Si prescinde da tali requisiti solo per coloro che sono in possesso di una età anagrafica pari a 70 anni e con almeno 5 anni di anzianità contributiva.



PREVIDENZA

DOMANDE E RISPOSTE

DECORRENZA:

Dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

MODALITÀ DI CALCOLO:

La pensione è determinata secondo il sistema contributivo previsto dall'art. 1 della legge 8.8.1995, n. 335 (cfr. sistema calcolo contributivo). La pensione contributiva non viene integrata al trattamento minimo.

La pensione è reversibile ai superstiti.

SUPPLEMENTI:

I pensionati che continuano nell'esercizio della professione percepiscono un supplemento di pensione con cadenza quadriennale oppure al momento della cancellazione o in caso di decesso, calcolato con il sistema contributivo (cfr. sistema di calcolo contributivo).



è gas di petrolio liquefatto.

È una fonte di energia di elevata qualità e di facile utilizzo. Viene estratto da giacimenti naturali oppure durante il processo di raffinazione del petrolio greggio. A temperatura ambiente si trova allo stato liquido con basse pressioni, garantendo un facile stoccaggio e trasporto in apposite bombole o autocisterne.



- elevato e costante rendimento termico;
- installazione e manutenzione degli impianti facili ed economiche;
- agevole trasportabilità ovunque;
- stoccaggio con ingombri molto limitati;
- non tossicità;
- emissioni non inquinanti;
- possibilità di autonomia gestionale;
- rapporto costi/benefici estremamente vantaggioso rispetto ad altre fonti energetiche;

publigas

Il Gpl

*È l'ideale per l'utilizzo domestico,
per l'industria, l'artigianato,
l'agricoltura e l'allevamento.*

Via Cave Ghiaia, 3 - Loc. Case Cini
Villafranca - Verona
Tel. 045 7900373 - 045 7901012 - Fax 045 6303034
www.publigas.it - info@publigas.it



Berlinese di micropali



Consolidamento frane



Terre rinforzate



Chiodatura a verde



Consolidamento muri a secco



Soil-nailing

GREEN WALLS COSTRUZIONI interviene nel campo della geotecnica ed opere speciali nel sottosuolo, adattando le proprie soluzioni alle più svariate esigenze del committente. **GREEN WALLS COSTRUZIONI** garantisce assistenza in fase progettuale sia agli Studi di progettazione sia agli Enti Appaltanti.

GEOTECNICA ED OPERE SPECIALI NEL SOTTOSUOLO

- micropali per berlinesi o fondazioni
- perforazioni in genere
- consolidamento di frane e smottamenti
- consolidamento di muri in calcestruzzo ed in sasso
- consolidamento di fabbricati e strade
- chiodature con barre autoperforanti
- soil-nailing
- spritz-beton
- drenaggi
- terre armate e rinforzate
- valli paramassi
- gabbionate
- reti paramassi
- barriere fonoassorbenti
- rinverdimenti con idrosemina
- produzione e vendita di tutti i materiali per Ecomur, Covermur, Noisemur e chiodature



**Via Torri di Confine, 3
36053 - Gambellara (VI)**

Telefono: 0444.440879

Fax: 0444.448141

Cell.: 347.3921288

E-mail: info@greenwalls.it

Visit: www.greenwalls.it



I nuovi istituti tecnici CAT

Costruzioni, Ambiente e Territorio. Naturale evoluzione del precedente istituto tecnico per geometri. La circolare MIUR del 16 giugno 2015 equipara il diploma CAT a quello di geometra.

COS'È IL CAT

L'istituto tecnico settore tecnologico indirizzo **Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT)** era conosciuto come Istituto Tecnico per Geometri prima della riforma scolastica del 2010.

Il CAT è una scuola che forma tecnici professionisti: le competenze teoriche e pratiche acquisite daranno la possibilità ai giovani di intraprendere una carriera in continua evoluzione e ricca di opportunità sia in Italia che all'estero.

Grazie alle discipline studiate al CAT, i ragazzi saranno in grado di acquisire le

giuste competenze per diventare professionisti in grado di competere a livello nazionale e internazionale.

È suddiviso in due bienni e un quinto anno.

- Il primo biennio è caratterizzato dalla presenza di insegnamenti di base (italiano, storia, geografia, matematica e lingua straniera) e materie tecnico-scientifiche (chimica, fisica, disegno tecnico);
- Nel secondo biennio e nell'ultimo anno aumenteranno le materie pro-

fessionalizzanti come estimo, topografia e scienza delle costruzioni. Saranno inoltre molte le ore di laboratorio con la possibilità di svolgere stage.

Dal terzo anno i ragazzi potranno partecipare al programma alternanza scuola/lavoro, per conoscere da vicino la realtà degli studi professionali, delle aziende e degli enti pubblici.

L'istruzione tecnica coniuga il sapere con il saper fare, offrendo agli studenti delle competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.

IL DIPLOMATO DEL CAT

La rapida e continua evoluzione della società influenza tutti i settori della produzione ed anche il mondo delle costruzioni richiede profili e competenze sempre più specifiche per misurarsi con realtà competitive e complesse.

La figura del diplomato del CAT si colloca in questo scenario con le elevate conoscenze previste dal piano di stu-



FATTI E NOTIZIE

I NUOVI ISTITUTI TECNICI CAT

di ed è quindi in grado di far fronte ai profondi cambiamenti che interessano diversi settori come:

- Il risanamento strutturale ed architettonico di edifici esistenti;
- La salvaguardia paesaggistica e del territorio;
- Il contenimento dei consumi energetici;
- L'impiego delle fonti energetiche;
- La sicurezza e la gestione dei cantieri edili.

Questi scenari operativi, accanto a quelli che storicamente sono propri del geometra, offrono al futuro diplomato del CAT ampie opportunità di ingresso nel modo del lavoro che ha sempre più bisogno di Tecnici in grado di intervenire con flessibilità e competenza.

Essere al passo con le nuove tecniche di costruzione, saper utilizzare tutti i nuovi mezzi informatici, essere pienamente consapevoli degli aspetti economici e normativi per operare nel rispetto dell'ambiente: queste sono le principali sfide del nuovo CAT.

DOPO IL DIPLOMA

Il quadro dell'Istruzione e della Formazione Tecnica Superiore prevede due percorsi finalizzati all'acquisizione di specifiche competenze professionali e i cui ambiti sono determinati dalle Regioni in base alle richieste del mercato.

Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS)

Gli Istituti Tecnici Superiori sono "scuole ad alta specializzazione tecnologica" che formano tecnici superiori nelle aree tecnologiche giudicate strategiche per lo sviluppo economico e la competitività. Il percorso di studi dura dalle 1.800 alle 2.000 ore, pari a 4 semestri che possono essere prolungati a 6 e alla cui conclusione si consegue il Diploma di Tecnico Superiore.

Le aree tematiche affrontate sono:

- Efficienza energetica
- Mobilità sostenibile
- Nuove tecnologie della vita

- Nuove tecnologie per il Made in Italy
- Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali
- Tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Vi possono accedere giovani e adulti in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore e coloro che provengono dalla formazione professionale e dal mondo del lavoro. Per questi ultimi verranno attivate delle procedure per verificarne le competenze.

Al termine del percorso di studi si potrà accedere direttamente all'esame di Stato per l'abilitazione alla libera professione.

I percorsi IFTS Hanno l'obiettivo di formare figure professionali orientate a soddisfare le necessità che provengono dal sistema dei servizi, degli Enti locali e dei settori produttivi interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati.

Sono realizzati secondo le priorità indicate dalla programmazione economica regionale di formazione. La durata è di 800-1.000 ore, pari a 2 semestri, alla conclusione dei quali si consegue un Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore. Vi possono accedere giovani e adulti in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o del diploma quadriennale professionale. Potranno accedere anche coloro che sono in possesso dell'ammissione al quinto anno del percorso liceale e coloro che non possiedono il diploma di istruzione secondaria superiore.

Per questi ultimi verranno attivate delle procedure volte ad accertare le competenze acquisite nei precedenti percorsi di istruzione e formazione. Una volta terminato il percorso formativo, per accedere all'esame di Stato per l'abilitazione alla libera professione sarà necessario integrare 9 mesi di tirocinio per raggiungere i 18 mesi previsti dalla normativa.

UNIVERSITÀ

Con il diploma del CAT è possibile accedere a qualsiasi corso di laurea. Si può sostenere l'esame di Stato per la libera professione senza l'obbligo del periodo di tirocinio scegliendo questi titoli di Laurea:

Diplomi universitari

- Edilizia;
- Ingegneria;
- Sistemi informativi territoriali.

Lauree triennali

- L-17 - Scienze dell'architettura;
- L-23 - Scienze e tecniche dell'edilizia;
- L-21 - Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale;
- L-7 - Ingegneria civile e ambientale.

LAVORO DIPENDENTE

I diplomati del CAT possono scegliere anche la strada del lavoro dipendente sia nel settore privato che in quello pubblico.

Di seguito sono elencati alcuni esempi:

Settore Privato

- Studi di progettazione;
- Imprese edili;
- Studi di amministratori di condominio;
- Uffici tecnici di istituti di credito;
- Uffici tecnici di compagnie di assicurazioni;
- Aziende di servizi energetici;
- Aziende di comunicazioni;
- Strutture di produzione e vendita di arredamento;
- Agenzie immobiliari;

Settore Pubblico

- Uffici tecnici comunali e di altri Enti locali;
- Agenzia del Territorio;
- Pubblica Amministrazione;
- Agenzie Sanitarie Locali (ASL);
- Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA);

LIBERA PROFESSIONE

La libera professione è la scelta che più appartiene storicamente alla figura del geometra.



FATTI E NOTIZIE

Se si decide di intraprendere questa strada, dopo il diploma del CAT è necessario svolgere un periodo di tirocinio della durata di 18 mesi presso uno studio professionale di un geometra, di un architetto o di un ingegnere, a conclusione del quale si può sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione alla libera professione.

Una recente disposizione di legge consente che il periodo di tirocinio possa essere svolto anche come attività di lavoro subordinato con un contratto a tempo determinato o indeterminato.

Una volta abilitato il geometra può svolgere:

- Attività di progettazione in ambito civile, industriale e rurale;
- Gestione di cantiere in ambito Pubblico e Privato (Direzione lavori, Contabilità lavori, preventivazione...);
- Attività di rilevazione del territorio e delle strutture edilizie esistenti (rilievi topografici, accatastamenti);
- Funzioni tecniche ed amministrative della filiera del mondo delle costruzioni (stime, valutazioni immobiliari, perizie legali e assicurative, consulenze del Giudice ...);
- Attività di certificazione normativa in diversi ambiti (sicurezza nei cantieri, prevenzione degli incendi...);
- Attività amministrative del patrimonio edilizio (amministrazione condominia-

le, gestione immobiliare...);

- Attività di mediatore nei procedimenti di mediazione civile obbligatoria per la risoluzione delle controversie negli ambiti definiti dalla legge (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, locazione ...);
- Attività di consulenza complementare in ambito di fiscalità e tributi nelle attività edilizie e nella gestione di patrimoni immobiliari.

Testo tratto da





Precisazioni sul corretto utilizzo dell'attività di consultazione delle planimetrie catastali

Pubblichiamo la Nota dell'Agenzia delle Entrate

Cod.IPA: cn_geome - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0006690 del 04/05/2017 - Area: A4



**Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati**
presso
Ministero della Giustizia

Serv. MB Area 4
Rif. del
Allegati: come da testo

Ai Signori Presidenti
dei Consigli dei Collegi Geometri
e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti
Dei Comitati Regionali Geometri
e Geometri Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Italiana Previdenza ed
Assistenza Geometri Liberi Professionisti

LORO SEDI

Oggetto: Nota Agenzia delle Entrate del 27.04.2017 prot. n. 8279 – Provvedimento del 16 settembre 2010 – Servizio di consultazione telematica delle planimetrie catastali. – Precisazioni sul corretto utilizzo dell'attività di consultazione

Si invia, per opportuna informazione l'allegata nota dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare - del 27.04.2017 prot. n. 0082879 concernente quanto indicato in oggetto.

In particolare la nota precisa che l'Agenzia sta procedendo alla verifica del rispetto delle procedure regolamentari per un corretto utilizzo dell'attività di consultazione.

Pertanto, si pregano i Signori Presidenti di sensibilizzare i propri iscritti ad un corretto utilizzo del servizio ed al rispetto degli obblighi previsti dal Provvedimento citato in oggetto.

Con i migliori saluti.


IL PRESIDENTE
(Maurizio Suyoncelli)

Piazza Colonna, 361
00187 Roma

Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336

www.cng.it
cng@cng.it

C.F. 80053430585



Cod.IPA: cn_geome - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0006690 del 04/05/2017 - Area: A4



Roma,

Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggistici e Conservatori
(Direzione.cnapp@archiword.it)

Consiglio Nazionale degli Ingegneri
(segreteria@cni-online.it)

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali....
(serviziasegreteria@conaf.it).....

Consiglio Nazionale dei Geometri
e Geometri Laureati
(presidenza@cng.it)

Collegio Nazionale dei Periti Agrari
e Periti Agrari Laureati
(info@peritiagrari.it)

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
e Periti Industriali Laureati
(cnpi@it)

E, p.c. Direzione Centrale Audit

Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione

**OGGETTO: Servizio di consultazione telematica delle planimetrie catastali –
Provvedimento 16 settembre 2010.**

Al fine di semplificare l'attività dei professionisti, a seguito del notevole incremento delle richieste di planimetrie conseguente alle disposizioni introdotte dal comma 14, articolo 19, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78¹ e dello sviluppo delle

¹ Convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122. Il comma 14 menzionato recita: "All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.»".



Cod.IPA: cn_geome - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0006690 del 04/05/2017 - Area: A4

modalità di presentazione degli atti di aggiornamento tramite SISTER, l'Agenzia, dal 2010, ha istituito, per i soli soggetti abilitati alla trasmissione telematica degli atti di aggiornamento, il servizio di consultazione telematica delle planimetrie catastali.

Come noto, il rilascio delle planimetrie catastali riveste un profilo di particolare delicatezza e, come disposto dall'art. 2, comma 4, del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 12 ottobre 2006, "La visura delle planimetrie delle unità immobiliari urbane è consentita, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, soltanto a richiesta del proprietario, del possessore, di chi ha diritti reali di godimento sull'unità immobiliare ed in genere di chi ha legittimo interesse o possa dimostrare di agire per conto di questi."

Il servizio è regolato dal Provvedimento 16 settembre 2010, che all'art. 3 recita: *".....Il soggetto richiedente dichiara, ai sensi degli articoli 38, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere: a) professionista abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, incaricato da parte di uno dei soggetti titolari di diritti reali sull'immobile, della redazione di atti tecnici di aggiornamento del catasto edilizio urbano, ovvero di adempimenti connessi alla stipula di atti concernenti l'immobile, nonché dall'autorità giudiziaria..... L'incarico professionale.....è conservato, in originale, dal soggetto richiedente, per un periodo di 5 anni".*

Inoltre il suddetto Provvedimento, all'art. 6, prevede che *"L'inosservanza degli obblighi ... determina la sospensione o la chiusura del servizio, in relazione alla gravità dell'inadempimento, ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. ..."*

E' opportuno rappresentare che il sistema, ogni volta che l'utente accede alla sezione di SISTER dedicata alle visure planimetriche, rende note le condizioni del servizio, richiedendone esplicitamente la *"conferma di lettura"* prima di accedere alla richiesta da formulare.

Tanto premesso, si comunica che è stata avviata, da parte di questa Agenzia, un'attività finalizzata alla verifica del corretto utilizzo dell'attività di consultazione planimetrica. In particolare si evidenzia che il controllo è stato indirizzato alla verifica del rispetto delle procedure regolamentari, ossia che le visure richieste siano state



Cod.IPA: cn_geome - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0006690 del 04/05/2017 - Area: A4

finalizzate alla redazione di atti di aggiornamento catastale, alla stipula di atti notarili o a procedimenti giudiziari e che il professionista sia stato incaricato formalmente da un titolare di diritti reali sull'immobile o dall'Autorità giudiziaria.

Si rappresenta, pertanto, che l'inosservanza di questi obblighi può determinare una temporanea sospensione del servizio e, nel caso più grave, in cui il professionista non abbia avuto alcun incarico, può trovare applicazione quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Premesso quanto sopra, si invitano codesti Consigli Nazionali a sensibilizzare gli Ordini e Collegi provinciali e i propri iscritti ad un corretto utilizzo del servizio, nonché al rispetto puntuale delle disposizioni regolanti la materia.

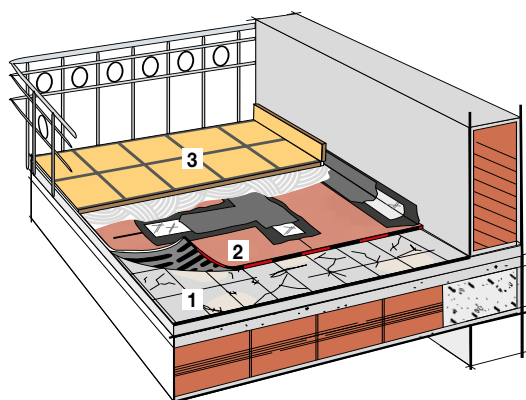
IL DIRETTORE CENTRALE
Franco MAGGIO
(Firmato digitalmente)

Metà tempo di posa. Doppio tempo per te.



SELFTENE TERRACE SYSTEM

riduce del 50% il tempo di posa per rifare terrazze e balconi.
Senza demolizioni e utilizzabile in tutte le stagioni.



1 Vecchia pavimentazione.
2 SELFTENE TERRACE SYSTEM.
3 Nuova pavimentazione.

Moltissimi i vantaggi

- posabile su superfici umide
- subito fuori pioggia
- livello e spessore garantiti
- calpestabile durante la lavorazione
- antifrattura per esterno e interno
- non demolisci né smaltisci
- piastrelli direttamente sulla membrana
- non servono attrezzature speciali

**Un sistema esclusivo Index, che
esporta in più di 100 paesi al mondo**

index»
Construction Systems and Products

indexspa.it



Debiti ereditari: come si dividono e chi è tenuto a pagarli

Uno degli aspetti più problematici che si affronta all'apertura di una successione è sicuramente la ripartizione dei debiti ereditari

Uno degli aspetti più problematici che si affronta all'apertura di una successione è sicuramente la ripartizione dei debiti ereditari ed il loro pagamento da parte degli eredi.

I debiti ereditari si identificano nel complesso di obbligazioni che gravavano in capo al defunto e che risultano ancora in essere al momento della sua morte.

A rigore, occorre sottolineare che si possono distinguere i debiti ereditari in senso proprio, ossia quelli sorti in vita in capo al defunto ed i pesi ereditari vale a dire ogni obbligazione pecuniaria sorta

successivamente al tempo di apertura della successione come ad esempio le spese funerarie, le spese necessarie alla eventuale predisposizione dell'inventario nonché le spese di amministrazione della massa ereditaria o di divisione della stessa.

Al riguardo bisogna inoltre chiarire il valore da attribuire alla presentazione della dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate da parte di un chiamato all'eredità con riferimento ai debiti di cui un'eredità possa essere gravata. Ebbene tale dichiarazione, lungi dall'essere considerata quale atto di accettazione

dell'eredità, costituisce unicamente un adempimento di natura fiscale, per nulla idoneo a determinare l'assunzione della qualità di erede in capo al soggetto che la compie.

Ma come si dividono i debiti ereditari? e chi è tenuto a pagarli?

Per quanto invece concerne la loro effettiva ripartizione tra gli eredi, occorre partire dalla disciplina codicistica espressamente prevista dall'art. 752 c.c. Ai sensi della norma indicata *"I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto"*.

In ossequio al dettato normativo di cui sopra è certamente da escludere che tra gli eredi operi un criterio di solidarietà. Ratione per cui, ciascun coerede risponderà dei debiti gravanti sull'asse ereditario soltanto in misura proporzionale alla quota di eredità ricevuta per successione.



In altri termini, in presenza di più eredi, ciascuno di essi sarà tenuto al pagamento di una parte soltanto dei debiti ereditari: questi ultimi si ripartiranno infatti in relazione tanto al numero degli coeredi, tanto in base all'ampiezza delle rispettive quote calcolate in percentuale sull'intero asse ereditario.

Ne segue che, nel caso in cui venga instaurato un giudizio da parte di un creditore dell'eredità, non si determinerà un litisconsorzio necessario tra gli eredi del debitore defunto.

Ma il creditore può chiedere il pagamento dell'intero debito ad uno solo degli eredi?

La descritta ripartizione delle passività ereditarie opera soprattutto sul piano processuale ossia in caso richieste azionate giudizialmente da parte dei creditori del defunto contro un solo coerede.

Tuttavia, capita con una certa frequenza che i creditori ereditari agiscano nei confronti del singolo coerede intimando il pagamento dell'intero debito.

Ebbene, in tal caso il coerede convenuto, sul presupposto che come detto la sua obbligazione ha natura parziaria e non solidale, ha dunque l'onere di eccepire i limiti entro i quali egli è tenuto al pagamento del debito ereditario, specificando a tal fine l'ampiezza della propria quota ereditaria espressa in percentuale sull'intero asse.

La rilevanza di tale eccezione processuale avrà, con tutta evidenza, notevole rilevanza ove si consideri che la sua eventuale omissione legittimerà la richiesta monetaria del creditore ereditario che potrà agire per l'intero.

E cosa accade in caso di accettazione con beneficio d'inventario?

Occorre osservare come le cose cambino, sotto certi aspetti, qualora il chiamato accetti l'eredità con il beneficio d'inventario.

Mediante tale tipologia di accettazione dell'eredità, il chiamato evita la cd. "confusione" del suo patrimonio con quello del *de cuius*.

Il beneficio in esame infatti limita la responsabilità dell'erede per i debiti ereditari ai soli beni presenti nell'eredità consentendogli il pagamento dei creditori ereditari mediante il prelievo nella necessaria ricchezza esclusivamente dall'asse ereditario senza alcuna interferenza con il proprio patrimonio.

Risulta pertanto evidente che qualora i beni ereditari non siano sufficienti a pagare i creditori del defunto, questi ultimi rimarranno insoddisfatti in quanto non essendo loro consentito di aggredire il patrimonio personale dell'erede proprio in ragione del beneficio d'inventario.

Viceversa l'erede risponderà con il proprio patrimonio in caso di accettazione pura e semplice dell'eredità.

Tale regola vale anche per i debiti nei confronti del fisco?

La predetta regola della responsabilità "prò quota" e "parziaria" in ordine al pa-

gamento dei debiti ereditari viene meno in ambito tributario.

L'articolo 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevede infatti che, per le obbligazioni di carattere tributario, gli eredi sono responsabili in solido e non in base alla quota di eredità ricevuta per successione.

In altri termini, il fisco potrà liberamente richiedere l'intero debito tributario nei confronti anche di uno solo dei coeredi del defunto, senza dover suddividere la propria richiesta tra tutti degli eredi.

La descritta disciplina non vale tuttavia per le sanzioni comminate al defunto poiché gli eredi sono responsabili unicamente con riferimento alla somma capitale ed ai relativi interessi.

Si ritorna per contro al criterio della divisione prò quota tra gli eredi, con riferimento alle imposte di registro, ipotecarie e catastali relative ad un atto di compravendita stipulato dal genitore defunto.

Ciò in quanto, la norma richiamata (art. 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) confina il proprio ambito di applicazione alle imposte dirette, mentre cessa di operatività in materia di tributi indiretti per i quali invece operano le generali regole civilistiche.

Il testatore può accollare i debiti su un solo erede?

Sempre a norma dell'art. 752 cod. civ. il *de cuius* può, mediante espressa disposizione testamentaria, distribuire tra i propri eredi, nei limiti imposti dalla legge, il carico dei pesi ereditari derogando in tal modo al predetto principio della divisione prò quota.

Questo tipo di disposizione mortis causa, che certamente avvantaggia gli eredi esonerati dal pagamento dei debiti, rappresenta indirettamente un vero e proprio legato a favore di questi ultimi, avente ad oggetto il diritto ad essere tenuti indenni da ogni esborso da parte





AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

DEBITI EREDITARI

di coloro che invece risulteranno gravati del peso delle passività ereditarie. Occorre tuttavia aggiungere che, malgrado ogni diversa disposizione testamentaria relativa ad una diversa ripartizione dei debiti ereditari, i creditori potranno sempre agire prò quota nei confronti dei singoli coeredi per il recupero delle somme dovute.

Ciò in quanto, l'intervento modificatore del testatore nell'ambito dei debiti gravanti sull'eredità, produce effetto soltanto nei rapporti interni tra i coeredi

e mai nei rapporti esterni con i creditori ereditari.

Infine si precisa che, nel caso in cui un solo coerede provveda al pagamento dell'intero debito ereditario estinguendolo, lo stesso vanterà un diritto di rivalsa nei confronti degli altri coeredi inadempienti.

da Associazione Nazionale
"Donne Geometra"
Pino Cupito – Studio Cataldi





SICUREZZA AMBIENTE

Sopralluoghi tecnici
e preventivi gratuiti





TERRE RINFORZATE



INGEGNERIA NATURALISTICA



IDROSEMINA



PARAVALANGHE



PARAMASSI



BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA



TUBAZIONI



38033 CAVALESE (TN)
Loc. Podera, 27
MASI DI CAVALESE
Tel. 0462.235561
Fax 0462.248484
Cell. 348.8272530
www.altaquotasrl.it
info@altaquotasrl.it

progetto: ingegneria srl

www.altaquotasrl.it



**COLLEGIO GEOMETRI
e GEOMETRI LAUREATI**
della Provincia di Verona



GEOMETRA: UNA PROFESSIONE SEMPRE PIÙ VERDE

Il futuro ci porta sempre più verso un'edilizia sostenibile, con un approccio più rispettoso del territorio e la volontà di tutelare il nostro ambiente. Questo ci chiedono i tempi, questo ci chiede la realtà che ci circonda.



Sentenze in breve per la professione

Pubblichiamo alcune recenti sentenze di particolare interesse professionale. Soppalchi, sopraelevazioni ed incompatibilità professionale gli argomenti trattati.

COSTRUZIONE LIBERA QUANDO IL SOPPALCO È SOLO UN RIPOSTIGLIO
Consiglio di Stato. Permessi se c'è fruibilità. La consistenza dello spazio aggiuntivo va valutata caso per caso, pesano assenza di ristrutturazione ed incremento della superficie.

Soppalchi liberi purché non fruibili ma meri ripostigli: lo sottolinea il Consiglio di Stato con la sentenza n. 985. È necessario, invece, un permesso di costruire per i soppalchi non modesti, che aumentino la superficie dell'immobile in modo significativo.

Il soppalco deve essere uno spazio aggiuntivo la cui consistenza va apprezza-

ta caso per caso, in relazione alle caratteristiche del manufatto che non deve apparire ristrutturato (articolo 3 comma 1, Dpr 380/2001), e quindi non deve generare un incremento delle superfici dell'immobile e del carico urbanistico (Cds sentenza 4468/2014).

Non è invece richiesto il permesso di costruire per interventi minori, quando cioè il soppalco sia tale da non incrementare la superficie dell'immobile, ad esempio quando la struttura non sia suscettibile di utilizzo come stanza di soggiorno.

Nel caso esaminato, il Comune di Roma aveva emesso un'ordinanza di

demolizione che i giudici hanno annullato perché l'intervento generava, al livello inferiore, un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta (mt. 1,50), tale da renderlo assolutamente non fruibile alle persone: si trattava di un ripostiglio.

Al livello superiore, vi erano invece due finestre, la superficie era di circa 20 mq, con attacchi per impianti idrici ed elettrici. La necessità di un titolo edilizio riemerge quando il soppalco realizzato abbia superficie di 20 mq, e sia posto a mt. 1,98 dal soffitto, ampliando in maniera significativa la superficie calpestabile di un immobile destinato ad attività commerciale, creando autonomi spazi: in questo caso, l'intervento è stato qualificato di ristrutturazione edilizia, con aggravio del carico urbanistico (sentenza 4468/2014).

Per gli edifici produttivi, alcune regioni (quali il Piemonte) hanno reso elastica, nei loro "piani casa", la possibilità di realizzare soppalchi, estendendo principi di libera utilizzazione (attraverso il cambio



AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

SENTENZE IN BREVE PER LA PROFESSIONE

di destinazione) all'interno della stessa categoria di immobili a destinazione produttiva.

Tornando alle ipotesi residenziali, anche nel caso di soppalco realizzato all'interno di una abitazione con putrelles di ferro della superficie di oltre 100 mq. è necessario un permesso di costruire, non bastando la presentazione di una Dia: la sanzione per abusività è la demolizione.

Più in dettaglio, se l'immobile è vincolato, è necessario anche il nulla-osta della Soprintendenza qualora il soppalco riguardi di un vano soggiorno, per una superficie pari alla metà dell'alloggio: il provvedimento dell'autorità è necessario anche se la struttura può apparire come mero arredo interno, all'occorrenza eliminabile.

Dimensioni e materiali, hanno quindi rilievo ai fini delle normative edilizie, e si sommano ad eventuali previsioni per caratteristiche locali, ad esempio di tipo antisismico.

Guglielmo Saporito

da "Il Sole 24 Ore" dell'08.03.2017

CASSAZIONE – SOPRAELEVAZIONE IN LEGNO E CONGLOMERATO CEMENTIZIO

La Sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 17085 del 2016, ha affermato che la sopraelevazione in legno e con pareti perimetrali in muratura, pur essendo un abuso edilizio non configura una violazione delle norme che regolano i conglomerati cementizi.

Nel caso analizzato dalla Cassazione, l'imputato ha sopraelevato un manufatto con una struttura portante realizzata con travi e pilastri di legno e pareti perimetrali costruite in muratura, che non ha comportato la utilizzazione né di cemento armato né di altri elementi strutturali in metallo.

Richiamando la giurisprudenza precedente (Cass. pen., Sez. III, 17 aprile 2014, n. 17022), formatasi sul punto, la Cassazione ha concluso che le disposizioni delle quali è stata contestata la violazione riguardano, solo la disciplina penale di manufatti la cui tenuta statica sia assicurata tramite l'uso e l'applicazione di opere in cemento armato ovvero di elementi strutturali in acciaio o in altri metalli con funzione portante.

La Cassazione ha preso atto che la contestazione concerneva la realizzazione del manufatto, in violazione degli artt. 64, 65, 71 e 72 del d PR n. 380 del 2001, in assenza di un progetto esecutivo redatto da tecnico abilitato, senza che la direzione dei relativi lavori sia stata assunta da tecnico a ciò abilitato ed in assenza della preventiva denuncia delle opere da realizzare al Comune ovvero all'Ufficio provinciale del Genio civile.

La posizione della Cassazione parte dalla considerazione che, in tema di reati edilizi, spesso accade di imbattersi nella consumazione necessaria o occasionale di ulteriori e diversi reati, venendo in rilievo una serie di fattispecie di reato, collegate ai reati edilizi in senso stretto, che trovano occasione in questi ultimi e che riguardano la disciplina delle opere eseguite in cemento armato.

Occorre quindi individuare in primo luogo quali siano in concreto le opere per le quali è richiesta la denuncia dei lavori al competente ufficio comunale e l'invio all'ufficio tecnico regionale e, conseguentemente, per quali opere è necessaria l'iniziativa penale in caso di inosservanza dell'obbligo di denuncia.

L'ambito applicativo della normativa in esame riguarda tutte le opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso (nel quale si imprime artificialmente una sollecitazione addizionale tale da assicurare l'effetto statico voluto) e le strutture metalliche, che assolvano ad una funzione statica.

Parte della giurisprudenza ha sostenuto che il riferimento normativo al **"complesso di strutture"** in conglomerato cementizio contenuto nel D.P.R. n. 380/01, comporta che un'opera, per essere sottoposta alla disciplina in oggetto, debba risultare dal concorso di una pluralità di strutture e che restino fuori da tale normativa le opere costituite da una struttura unica, come ad esempio, il solaio di una stalla o l'architrave di una porta.

Associazione Nazionale
"Donne Geometra"

AVVOCATO O GEOMETRA? INCOMPATIBILE L'ISCRIZIONE A ENTRAMBI GLI ALBI

Corte di Cassazione, Sez. Unite, Sentenza n. 26996 del 27 dicembre 2016

Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma disponeva la cancellazione dalla sezione speciale degli avvocati eccettuando l'incompatibilità, ai sensi della L. 31 dicembre 2012, n. 247, articolo 18, comma 1, lettera a), (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), stante la contemporanea iscrizione del ricorrente all'Albo dei Geometri.

Il Consiglio Nazionale Forense, interessato della vicenda, rilevava che *"ai sensi della L. n. 247 del 2012, articolo 18, comma 1, lettera a), la professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio, e che è consentita l'iscrizione soltanto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro"*.

Osservava il CNF che, in presenza della iscrizione ad un albo professionale di-



AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

SENTENZE IN BREVE PER LA PROFESSIONE

verso da quello per i quali non è stabilita incompatibilità, viene meno ogni necessità di accertare se l'attività consentita dalla detta iscrizione sia quantitativamente rilevante ovvero del tutto inesistente.

Nel rigettare il ricorso proposto i Supremi Giudici rilevavano che va "ribadito quanto statuito da queste Sezioni Unite con l'ordinanza n. 15208 del 2016, reiettiva dell'istanza di sospensione della esecutività del provvedimento impugnato formulata dal ricorrente nel corso della fase cautelare del presente giudizio per cassazione: in tema di ordinamento della professione forense, ai sensi della L. n. 247 del 2012, articolo 18, comma 1, lettera a), è sufficiente l'iscrizione in un albo professionale, diverso da quelli per cui quest'ultima è ivi espressamente consentita, a determinare l'incompatibilità quanto all'iscrizione all'albo degli avvocati (anche all'elenco speciale di quelli stabiliti), non essendo necessario, affinché tale situazione si verifichi, che la differente attività quella di geometra — sia svolta continuativamente o professionalmente".

Gli Ermellini osservano che "in tema di ordinamento professionale forense, la disciplina dell'incompatibilità dettata dal citato articolo 18, frutto di discrezionali scelte del legislatore, trova giustificazione nella necessità di assicurare, in relazione a interessi di ordine generale, la professionalità dell'avvocato e l'indipendente esercizio della relativa attività professionale.

Il regime delineato dal legislatore manifestamente non contrasta con i parametri evocati dal ricorrente: esso non si traduce in una restrizione della concorrenza, in una limitazione della libera prestazione dei servizi o in un impedimento assoluto all'accesso o alla permanenza nell'albo degli avvocati, potendo l'incompatibilità essere agevolmente rimossa attraverso la cancellazione a domanda dalla contemporanea iscrizione all'albo dei geometri.

D'altra parte, la diversità della professione di geometra, di natura essenzialmente tecnica, rispetto alle altre professioni dichiarate compatibili dal legislatore con il contemporaneo esercizio della professione di avvocato, esclude, per la diversità del tertium comparationis, che possa esservi spazio per un sindacato della ragionevolezza della disposizione normativa che, salve le previste eccezioni, non ammette che l'esercizio dell'attività di avvocato possa atteggiarsi a momento di una più complessa attività multidisciplinare svolta dal professionista".

DIRITTO DI SOPRAELEVARE DEL PROPRIETARIO DELL'ULTIMO PIANO Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione autonoma del Trentino, Sentenza n. 45 del 6 febbraio 2017

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino ha chiarito che il diritto di sopraelevare, previsto all'art. 1127 cod. civ., spetta ex lege al proprietario dell'ultimo piano dell'edificio, o al proprietario esclusivo del lastrico solare, e non necessita di alcun riconoscimento da parte degli altri condomini.

L'art. 1120 cod. civ. trova unicamente applicazione alle innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo, ovvero al maggior rendimento, delle cose comuni, regolando le questioni relative alle maggioranze necessarie per la loro approvazione, ma non disciplina affatto il diritto di sopraelevare. Tale diritto, ricomprensivo sia l'esecuzione di nuovi piani sia la trasformazione di locali preesistenti con aumento delle superfici e delle volumetrie (Cass. n. 2865 del 2008), spetta — ove l'ultimo piano appartenga prò diviso a più proprietari — a ciascuno di essi nei limiti della propria porzione di piano, con utilizzazione dello spazio aereo sovrastante la stessa (Cass. n. 4258 del 2006).

I limiti al diritto di sopraelevazione, previsti nei commi 2 e 3 dell'art. 1127 cod. civ., assumono carattere assoluto solo per quanto concerne il profilo statico (nella fattispecie non in discussione) dell'edificio, residuando la possibilità di eventuali opposizioni dei condomini per le diverse ragioni di ordine architettonico o di notevole diminuzione di aria o di luce ai piani sottostanti (Cass. n. 2708 del 1996), in ordine alle quali, tuttavia, le controversie ricadono nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di questioni prettamente civilistiche (Cass., S.U., n. 1552 del 1986; Cons. St., sez. V, 21 novembre 2003, n. 7539), senza compromissioni nella sede amministrativa, ove il rilascio del titolo abilitativo edilizio deve ritenersi conseguibile, nella materia in esame, fatti salvi i diritti dei terzi (Tar Catanzaro, sez. 1, 19 novembre 2015, n. 1749).

Pertanto, soltanto qualora le modifiche proposte determinino una trasformazione radicale, con esecuzione di opere che eccedono il limite della conservazione, dell'ordinaria amministrazione e del godimento della cosa, il proprietario legittimato dovrebbe necessariamente coinvolgere anche gli altri condomini.

La sopraelevazione, non è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non lo consentono, mentre i condomini vi si possono opporre se pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti.

Per aspetto architettonico, deve intendersi la caratteristica principale insita nello stile architettonico dell'edificio, pertanto l'adozione, nella parte sopraelevata, di uno stile diverso, comporta normalmente un mutamento peggiorativo dell'aspetto architettonico complessivo.

Con la sentenza in esame i Giudici hanno esaminato il caso di un proprietario dell'ultimo piano di un edificio condominiale che proponeva ricorso avverso



AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

SENTENZE IN BREVE PER LA PROFESSIONE

il provvedimento a firma del segretario comunale, in seguito alla sospensione di una variante a una concessione edilizia inerente il progetto di rifacimento e risanamento della copertura, sull'assunto che sarebbe stato opportuno e necessario acquisire la liberatoria dei soggetti aventi diritto sulle parti oggetto di intervento.

Così disponendo, il TAR ha concluso per l'illegittimità del provvedimento di sospensione, accogliendo, per l'effetto, il ricorso del condomino che si era visto ingiustamente sospendere la propria domanda di variante.

da "Il Geometra" n. 2/2017



LASTONPAVITEL GROUP

Qualità Puntualità Affidabilità

LASTON PAVITEL group s.r.l. Società certificata SOA

24050 GRASSOBBIO (BG) Via lungo serio, 1 - Tel 035 5682108 - preventivi@lastonpavitelgroup.it - www.lastonpavite





Vietato annettere il sottotetto alla propria abitazione

Senza il nulla osta del condominio, è vietato annettere il sottotetto alla propria abitazione. Stabilire se il sottotetto sia di proprietà del singolo condomino ovvero del condomino non è mai facile. La riforma introdotta dalla legge 220/2012 ha cercato di risolvere il dilemma modificando la disciplina delle parti comuni (art. 1777 cod. civ.), mentre la “riforma Madia” ha dato finalmente una definizione standardizzata del sottotetto

Il fatto

Il proprietario di un appartamento all'ultimo piano approfitta dei lavori di ristrutturazione per realizzare una scala di collegamento tra il proprio immobile e il sovrastante sottotetto, annettendolo di fatto alla proprietà privata e sottraendolo alla disponibilità del condominio.

I lavori non passano inosservati e il condominio si arma di carta bollata e di-

chiara guerra al vicino invasore. Il Tribunale, in primo grado, dà partita vinta al condomino, mentre la Corte di appello ribalta la situazione, accoglie le proteste del condominio e dichiara la natura condominiale del sottotetto e l'illegittimità delle opere eseguite, ordinando la riduzione in pristino.

Il parere della Cassazione

La Corte di Cassazione, con la sent. n.

11184/2017, ha accolto la tesi del condominio, confermando quindi il verdetto della Corte d'appello.

Il punto di partenza è dato dalla giurisprudenza, che, per stabilire la natura privata o condominiale del sottotetto, fa affidamento sui titoli di proprietà.

In difetto dei titoli, il sottotetto si ritiene comune, se esso risulti, in concreto, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, oggettivamente destinato all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune.

Viceversa si considera di pertinenza dell'appartamento dell'ultimo piano quando assolve all'esclusiva funzione di isolare e proteggere l'immobile sottostante dal caldo, dal freddo e dall'umidità, tramite la creazione di una camera d'aria e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo (Cass., Sez. VI-bis, sent. 12 agosto 2011, n. 17249). In particolare, per accertare la natura condominiale o pertinenziale del sottotetto,



AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

VIETATO ANNETTERE IL SOTTOTETTO ALLA PROPRIA ABITAZIONE

in mancanza del titolo, deve farsi riferimento alle sue caratteristiche strutturali e funzionali, sicché, quando il sottotetto sia oggettivamente destinato (anche solo potenzialmente) all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune, può applicarsi la presunzione di comunione ex art. 1117, comma 1, cod. civ.; viceversa, allorché il sottotetto assolve all'esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall'umidità l'appartamento dell'ultimo piano e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo, va considerato pertinenza di tale appartamento (Cass., Sez. II, sent. 30 marzo 2016, n. 6143; sent. 29 dicembre 2004, n. 24147 e sent. 20 giugno 2002, n. 8968).

Ha ragione la Corte territoriale

La Cassazione, con la sentenza in esame, condivide il ragionamento della Corte d'appello: se i titoli di proprietà non attribuiscono il sottotetto al singolo condomino, questo deve ritenersi condominiale.

A ciò si aggiunge il fatto che, nel caso in esame, il sottotetto sembrava destinato all'uso comune, in quanto si trattava di un unico spazio comune alla scala A e a quella B, con accesso dalla scala condominiale, in cui erano collocate le tubazioni dell'impianto condominiale di riscaldamento centralizzato, l'antenna centralizzata TV, nonché il vano tecnico dell'ascensore installato nella scala B.

La riforma del condominio

I sottotetti costituiscono il classico nodo gordiano difficile da districare, in quanto non è possibile dettare delle regole generali, ma è necessaria una verifica caso per caso. Il legislatore ha tentato di risolvere la situazione in occasione della riforma del condominio, modificando l'art. 1117 cod. civ.

Con la riforma infatti, «i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune» sono stati

inclusi nell'ambito dei beni condominiali (art. 1117, n. 2).

Ma che cosa sono questi sottotetti?

Per stabilire con precisione che cosa debba intendersi per "sottotetto", occorre fare riferimento alle N.T.A. (Norme tecniche di attuazione) comunali; fino a poco tempo fa, almeno ipoteticamente, il regolamento edilizio di ciascun comune avrebbe potuto fornire una diversa definizione del sottotetto.

La riforma Madia, attraverso le "definizioni standardizzate" confluite nei "regolamenti tipo", ha cercato di porre ordine definendo il sottotetto (punto 23) come lo «spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante».

Dal punto di vista strutturale, il sottotetto, di norma, è destinato ad assolvere alla funzione di camera d'aria per evitare gli sbalzi termici tra l'esterno e le sottostanti unità abitative.

Da volume tecnico a immobile residenziale

Per la sua natura e le sue caratteristiche intrinseche, il sottotetto, almeno originariamente, non era destinato a soddisfare esigenze abitative, ma, costituendo un volume tecnico, poteva essere utilizzato come deposito ovvero per ospitare impianti comuni, quali, per esempio, le centrali termiche ovvero le vasche di accumulo dell'acqua.

Quale volume tecnico, il sottotetto non esprimeva cubatura ai fini urbanistici e non aveva alcun valore commerciale; catastalmente era indicato come "bene comune non censibile".

La situazione è mutata quando gli architetti hanno iniziato a trasformare i sottotetti in lussuose mansarde abitabili. La fame di case e soprattutto la moda hanno fatto il resto, facendo lievitare i prezzi (crisi permettendo).

Il legislatore regionale, dal canto suo, ha contribuito, permettendo di rendere

abitabile il sottotetto quantomeno a certe condizioni.

La moda del momento e l'innalzamento dei prezzi hanno scatenato gli appetiti dei condomini, che hanno iniziato a contendersi, a suon di carta bollata, la proprietà di questi locali, il più delle volte rimasti abbandonati per decenni.

A questo punto sono sorte due teorie: secondo una prima interpretazione, il sottotetto sarebbe stato un bene condominiale, mentre, secondo una diversa interpretazione, appartarrebbe al proprietario dell'appartamento sottostante.

La diatriba è andata avanti per decenni. Ante riforma un orientamento consolidato della Cassazione, partendo dal presupposto che il sottotetto non era compreso nel novero delle parti comuni ex art. 1117 (vecchia formula) cod. civ., considerava il sottotetto come privato o condominiale in funzione del titolo di acquisto, ovvero in base alla funzione cui esso era concretamente destinato.

Conformemente la Corte di Cassazione (Sez. VI, sent. 12 agosto 2011, n. 17249) riteneva che la natura del sottotetto fosse determinata, in primo luogo, dai titoli e, solo in difetto di questi ultimi, potesse essere ritenuta comune, se esso, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, risultasse oggettivamente destinato all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune.

In tale ottica, il sottotetto poteva essere considerato come una pertinenza dell'appartamento sottostante unicamente quando assolveva all'esclusiva funzione di camera d'aria.

Il sottotetto poi era ritenuto privato quando collegato in modo stabile, con una scala di accesso, all'appartamento sottostante. Se viceversa è utilizzabile per gli usi comuni (magari come deposito per gli attrezzi condominiali), si rende applicabile la presunzione di comunione prevista dalla "vecchia" norma codicisti-



AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

VIETATO ANNETTERE IL SOTTOTETTO ALLA PROPRIA ABITAZIONE

ca (Cass., Sez. II, sent. 19 dicembre 2012, n. 23448 e ord. 23 luglio 2012, n. 12840).

L'abitabilità richiede aria e luce

Allo scopo di economizzare suolo prezioso, molte amministrazioni locali hanno varato una corposa normativa sul recupero dei sottotetti a fini abitativi.

Ciò implica che il sottotetto, per essere abitabile, deve soddisfare un particolare rapporto aeroilluminante; i locali infatti, per essere abitabili, devono garantire area e luce.

Il cambio di destinazione d'uso

Il problema, dal punto di vista condominiale, può riguardare solo la legittimità del cambio di destinazione d'uso da

"deposito" ad "abitazione" e la valenza di eventuali divieti contenuti nel regolamento di condominio che potrebbero sottoporre il cambio d'uso degli immobili a una specifica (e preventiva) autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale.

Secondo la Cassazione (sent. 4 giugno-24 ottobre 2013, n. 24125), le norme regionali, che, nel dettare disposizioni in ambito urbanistico, disciplinano il recupero dei sottotetti, non possono derogare ai principi privatistici, né ovviamente possono introdurre delle deroghe al regolamento di condominio di natura contrattuale.

Donato Palombella

da "Consulente Immobiliare" n. 1024



ediliziaveronese.it



Il portale dell'edilizia a Verona





CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 16 GENNAIO 2017 - VARIAZIONI ALBO

NUOVE ISCRIZIONI ALBO

- n. 3573) geom. **Vettorato Christian** – via Marmolada, 5 – S. Pietro Incariano
n. 3574) geom. **Roma Francesco** – via Quartieri, 5/a – Mozzecane
n. 3575) geom. **Mignolli Elia** – via Pezze, 47 – Negrar

CANCELLAZIONI PER DIMISSIONI

- n. 1277) geom. **Aldrovandi Corrado** – via Puglie, 45 – Verona
n. 1251) geom. **Maron Leonardo** – viale dei Caduti, 97 – Legnago
n. 1026) geom. **Benedetti Gioacchino** – P.zza Calderini, 14 – Torri del Benaco
n. 1184) geom. **Salzani Giorgio** – via S. Francesco, 25 – S. Pietro Incariano
n. 1203) geom. **Cesaro Carlo** – via D.P. Mazzolari, 1 – Legnago
n. 1268) geom. **Castagnetti Angelo** – via M. Grappa, 1 – S. Giovanni Lupatoto
n. 2548) geom. **Morando Enrico** – via Filippini, 29 – Verona
n. 2517) geom. **Savio Gianfranco** – via Pompei, 34 – Povegliano Veronese
n. 2882) geom. **Sabaini Davide** – via Provinciale Sud, 9/b – Buttapietra
n. 2230) geom. **Maestrello Michele Maria** – via Garibaldi, 58/b – Cerea
n. 1357) geom. **Antonoli Roberto** – via Castello, 30 – Valeggio sul Mincio
n. 2634) geom. **Pregolato Andrea** – via dei Restei, 21 – Bovolone
n. 1333) geom. **Rossi Luigi** – viale dell'Agricoltura, 81 – Minerbe
n. 3071) geom. **Peranzoni Savina** – via Mocenigo, 8 – Verona
n. 3434) geom. **De Carli Anna** – via V. Emanuele II, 6 – Cerea
n. 1403) geom. **Bonetti Alfonso** – via Portichetti Fontanelle, 7 – Verona
n. 2321) geom. **Valbusa Alberto** – via A. Aleardi, 31 – Boscochiesanuova
n. 1476) geom. **Marotta Vincenzo** – via Licata, 6 – Verona
n. 2846) geom. **Dal Collo Lisa** – via La Piana, 7 – Malcesine
n. 1162) geom. **Palma Fabrizio** – via Roma, 1 – Brentino Belluno
n. 3557) geom. **Pettenella Andrea** – via Dottori, 30 – Zevio
n. 3356) geom. **Miotti Giulio** – via Fossabassa, 40/a – San Bonifacio
n. 2145) geom. **Milani Alberto** – via Monte Ongarine, 38 – Verona

VARIAZIONI DI INDIRIZZO

- geom. **Scattolini Marco** – via Mons. Dario Dal Gallo, 2/a – Villafranca (abitaz.)
- geom. **Turato Riccardo** – vicolo Cieco dei Pastori, 9 – 37064 Povegliano Veronese (abitaz.-studio)
- geom. **Panizza Ivan** – via Tende, 1/d – Lazise (abitaz.)
- geom. **Filippi Matteo** – via Venezia, 42 – Trevenzuolo (studio)
- geom. **Bonaldi Damiano** – via Bottega, 11 – Negrar (abitaz.)
- geom. **Ferro Mattia** – via A. Bertoldi, 24 – Pescantina (abitaz.-studio)

REGISTRO PRATICANTI

- n. 4308) geom. **Mandale Giacomo**, Sommacampagna – presso geom. Orlandi Riccardo, Sommacampagna
n. 4309) geom. **Danese Alberto**, Montecchia di Crosara – presso Comune di Verona
n. 4310) geom. **Sperduto Nicolò**, Gazzo Veronese – presso geom. Castellani Luca / Comune di Verona

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 6 FEBBRAIO 2017 - VARIAZIONI ALBO

NUOVE ISCRIZIONI ALBO

- n. 3576) geom. **Fabbrica Nicola** – via Cormons, 4 – Verona
n. 3577) geom. **Bujac Daniela** – via Molino, 1/b – Nogara
n. 3578) geom. **Taddei Enrico** – via Stefano Da Zevio, 40 – Zevio



ATTI E DOCUMENTI

CONSIGLIO DIRETTIVO - VARIAZIONI ALBO

- n. **3579)** geom. **Tarocco Giulia** – via Forno Bianco, 28 – Gazzo Veronese
- n. **3580)** geom. **Serra Marianna** – via Brennero, 30 – Pescantina
- n. **3581)** geom. **Bellamoli Leonardo** – via Mantovana, 144/n – Verona
- n. **3582)** geom. **Fracaroli Veronica** – via Don Cesare Biasi, 44 – S. Pietro Incariano
- n. **3583)** geom. **Fasoli Nicola** – via Combattenti Alleati, 16 – Verona

CANCELLAZIONI PER DIMISSIONI

- n. **2272)** geom. **Fasoli Gaetano** – via Dolomiti, 19/c – Buttapietra
- n. **2525)** geom. **Burro Matteo** – via A. dall'Oca Bianca, 102/a – Zevio

VARIAZIONI DI INDIRIZZO

- geom. **Leati Luca** – via Alvise Da Mosto, 7 – Verona (abitaz.)
- geom. **Leati Luca** – via Santo Stefano, 3 – Verona (studio)
- geom. **Veronesi Laura** – via Navene Vecchia, 7 – Malcesine (abitaz.)
- geom. **Corradi Loris** – Borgo Santa Croce, 36 – Roverè Veronese (abitaz.-studio)
- geom. **Righi Marco** – Via Santo Stefano, 3 – Verona (abitaz.)
- geom. **Appoloni Renzo** – Via Fiorendi, 10 – Badia Calavena (abitaz.-studio)

REGISTRO PRATICANTI

- n. **4311)** geom. **Boldrini Giacomo**, Villabartolomea – presso ing. Tin Andrea, Villabartolomea

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 27 FEBBRAIO 2017 - VARIAZIONI ALBO

NUOVE ISCRIZIONI ALBO

- n. **3584)** geom. **Lavarini Michele** – via Bianchi, 6/a – Grezzana
- n. **3585)** geom. **Baldo Vanessa** – via Ritonda, 80/c – San Bonifacio
- n. **3586)** geom. **Gugole Stefano** – via Dosso, 1 – Selva di Progno
- n. **3587)** geom. **Dal Molin Paolo** – via Braggio, 27 – Pressana
- n. **3588)** geom. **Schiavo Andrea** – via Isotta Nogarola, 5/e – Castel d'Azzano

CANCELLAZIONI PER DIMISSIONI

- n. **3555)** geom. **Cortese Luca** – Contrada Corbane – Boscohiesanuova
- n. **871)** geom. **Di Domizio Vincenzo** – via Turbina, 136 – Verona

VARIAZIONI DI INDIRIZZO

- geom. **Zago Orfeo** – via Fermi, 12 – Caldiero (abitaz.)
- geom. **Menegotto Alessia** – via Capitello, 8 – Concamarise (abitaz.)
- geom. **Menegotto Alessia** – via Minello, 24/a – Roverchiara (studio)
- geom. **Piccoli Sergio** – via Ciro Menotti, 8 – San Bonifacio (abitaz.-studio)
- geom. **Castellazzi Giorgio** – via XXIV Maggio, 23 – Costermano sul Garda (abitaz.-studio)
- geom. **Pizzoli Alessandro** – via Sacco Vanzetti, 19 – Bovolone (abitaz.)
- geom. **Laurente Moreno** – via Venezia, 3 – Terrazzo (abitaz.)
- geom. **Laurente Moreno** – via Don Antonio Parezzan, 10/a – Terrazzo (studio)
- geom. **Luciani Paolo** – via G. Verdi, 27 – San Bonifacio (abitaz.)
- geom. **Turri Romano** – via P. F. Calvi, 5 – Verona (studio)

REGISTRO PRATICANTI

- n. **4312)** geom. **Frizzo Federico**, Roncà – presso geom. Cavaggioni Paolo, Roncà
- n. **4313)** geom. **Consolaro Aurora**, Badia Calavena – presso geom. Pesenato Davide, Illasi
- n. **4314)** geom. **Campara Rachele**, Roverè Veronese – presso geom. Peroni Gregorio, Velo Veronese



CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 31 MARZO 2017 - VARIAZIONI ALBO

NUOVE ISCRIZIONI ALBO

- n. **3589)** geom. **Vedovello Riccardo** – vicolo Brunone, 1 – Cerea
- n. **3590)** geom. **Fasoli Nicola** – via Fava, 9 – Marano di Valpolicella
- n. **3591)** geom. **Biondani Michela** – via Arusnati, 6 – S. Pietro Incariano
- n. **3592)** geom. **Zeggio Giulia** – via Forte Laghetto, 20 – Peschiera del Garda
- n. **3593)** geom. **Rossi Alberto** – via Spaziani, 19 – Verona

ISCRIZIONI PER TRASFERIMENTO

- n. **3594)** geom. **Masillo Giosuè** – via Roma, 53 – Trevenzuolo (dal Collegio Geometri e G.L. di Prato)

CANCELLAZIONI PER DIMISSIONI

- n. **3398)** geom. **Scremin Mattia** – via Guglielmo Marconi, 32 – S. Giovanni Lupatoto
- n. **1298)** geom. **Molinari Raul Bruno** – via XXV Aprile, 2 – Nogara
- n. **2721)** geom. **Pecchio Alessandro** – via Gen. C.A. Dalla Chiesa, 16 – Sanguinetto
- n. **3563)** geom. **Dal Bosco Silvia** – via Delle Acacie, 14 – Verona
- n. **1579)** geom. **Tommasi Romano** – via Carso, 3 – Verona
- n. **3241)** geom. **Campara Beatrice** – via Salaorno, 4 – Velo Veronese
- n. **3528)** geom. **Ederle Natascia** – via Don P. Albrigi, 4/A – Cerro Veronese
- n. **3308)** geom. **Bruni Emanuele** – via Bagattei, 3 – Vestenanova
- n. **2997)** geom. **Chiamenti Diego** – vicolo Caprera, 4 – Castelnuovo del Garda
- n. **2291)** geom. **Fezzi Paolo** – via C. Battisti, 95 – Sanguinetto

VARIAZIONI DI INDIRIZZO

- geom. **Battistella Andrea** – via Principe Umberto, 44 – Legnago (studio)
- geom. **Bellè Marco** – via Cengia, 23 – San Pietro in Cariano (abitaz.-studio)
- geom. **De Santis Michael** – via Medoro, 33 – Verona (abitaz.-studio)
- geom. **Iseppi Andrea** – Strada Campazzi di Mezzo, 12 – Bardolino (abitaz.)
- geom. **Costantini Federico** – via Sambuco, 84 – Monteforte d'Alpone (abitaz.)
- geom. **Costantini Federico** – via Sambuco, 24 – Monteforte d'Alpone (studio)

REGISTRO PRATICANTI

- n. **4315)** geom. **Prodan Marius Iulian**, Verona – presso geom. Pollini Giuseppe, Verona
- n. **4316)** geom. **Oliosì Riccardo**, Valeggio s.M. – presso ITS Red
- n. **4317)** geom. **Ceradini Giulio**, Fumane – presso ITS Red
- n. **4318)** geom. **Vantini Elisa**, Negrar – presso ITS Red
- n. **4319)** geom. **Faccioli Andrea**, Sona – presso ITS Red
- n. **4320)** geom. **Quintarelli Samuele**, Negrar – presso ITS Red
- n. **4321)** geom. **Tesa Matteo**, Vigasio – presso ITS Red
- n. **4322)** geom. **Scitta Leonardo**, Arcole – presso ITS Red
- n. **4323)** geom. **Carceneri Matteo**, Verona – presso ITS Red
- n. **4324)** geom. **Mainente Alberto**, S. Giovanni Ilarione – presso ITS Red
- n. **4325)** geom. **Doragrossa Mirco**, Verona – presso ITS Red
- n. **4326)** geom. **Begnoli Alessia**, Valeggio s.M. – presso ITS Red
- n. **4327)** geom. **Nicolini Simone**, Grezzana – presso ITS Red
- n. **4328)** geom. **Righetti Stefano**, S. Ambrogio Valp.lla – presso ITS Red
- n. **4329)** geom. **Rossi Michele**, Brendola – presso ITS Red
- n. **4330)** geom. **Videmelli Beatrice**, Sanguinetto – presso ITS Red



ATTI E DOCUMENTI

CONSIGLIO DIRETTIVO - VARIAZIONI ALBO

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 12 MAGGIO 2017 - VARIAZIONI ALBO

NUOVE ISCRIZIONI ALBO

n. **3595**) geom. **Di Biase Francesco** – via Novella, 15/a – Monteforte d'Alpone

CANCELLAZIONI PER DIMISSIONI

n. **3016**) geom. **Fabbrini Flavio** – via Villa Castelfero, 101 – Vestenanova

n. **1618**) geom. **Regnato Lorella** – via Fincato, 71 – Verona

n. **2429**) geom. **Speri Renata** – via dei Quartieri, 48 – Thiene

VARIAZIONI DI INDIRIZZO

- geom. **Berti Ilenia** – Via Riccarda Castellani, 40 – 37057 San Giovanni Lupatoto (abitaz.)

- geom. **Guariento Stefano** – Via Santa Maria In Chiavica, 3 – 37121 Verona (studio)

- geom. **Rama Katia** – Via Valpolicella, 48 – 37121 Verona (abitaz.-studio)

- geom. **Rizzotti Ettore** – Via XXVI Aprile, 7 – 37050 Oppeano (abitaz.)

- geom. **Rizzotti Ettore** – Via Cà Nova Zampieri, 4/E – 37057 San Giovanni Lupatoto (studio)

- geom. **Bertera Damiano** – Via Benaglio, 3 – 37131 Verona (abitaz.)

REGISTRO PRATICANTI

n. **4331**) geom. **Nalin Valentina**, Salizzole – presso arch. Grella Angelo, Angiari

n. **4332**) geom. **Degani Alberto**, Gazzo Veronese – presso ditta “Degani Gianni”, Gazzo Veronese

n. **4333**) geom. **Tromba Marco**, Verona – presso ditta “Tromba Maurizio”, Verona

n. **4334**) geom. **Scardonì Stefano**, Sona – presso ITS Red

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 19 GIUGNO 2017 - VARIAZIONI ALBO

CANCELLAZIONI PER DIMISSIONI

n. **3215**) geom. **Lanza Raoul** – via Vasari, 7 – Cerea

VARIAZIONI DI INDIRIZZO

- geom. **Nordera Alberto** – via degli Archi, 26 – San Pietro in Cariano (abitaz.)

- geom. **Brambilla Alessandro** – via 21 Luglio, 14 int.7 – Sommacampagna (abitaz.)

- geom. **Vanti Michele** – via Don Bodini di Lugo, 4 – Grezzana (abitaz.)

- geom. **Veronesi Laura** – via Saltarino, 5 – Malcesine (abitaz.)

- geom. **Da Prati Emanuele** – via Gardesana, 160 – Torri del Benaco (studio)

- geom. **Lenotti Lorenzo** – via Gardesana, 160 – Torri del Benaco (studio)

- geom. **Caloi Valentino** – via Bon, 16 – Cellore d'Ilasi (abitaz.)

- geom. **Caloi Valentino** – via F. Filzi, 38/b – Cellore d'Ilasi (studio)

- geom. **Strapparava Antonio** – via C. Colombo, 34 – San Giovanni Lupatoto (abitaz.-studio)

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 10 LUGLIO 2017 - VARIAZIONI ALBO

CANCELLAZIONI PER DIMISSIONI

n. **2925**) geom. **Ederle Susanna** – via Bozzini, 7/c – Verona

n. **2861**) geom. **Deboli Massimiliano** – via Vitt. Veneto, 15/d – Costermano sul Garda

VARIAZIONI DI INDIRIZZO

- geom. **Montolli Paolo** – via F. Da Levante, 8–Verona (studio)



Caprino Veronese, Via XXIV Maggio, 15 - Tel. 045 7241232 - Fax 045 7241145
E-mail: zanetti.alessandro@tin.it - www.zanettisrl.eu

>> DIVISIONE APICE



GARDALAND - VERONA

PREFABBRICATI IN CEMENTO ARMATO

Sommacampagna VR
Tel. 045 510699 - Fax 045 510110
apice@zanetti-srl.it



- Ferro certificato
- Posa con dipendenti diretti

Caprino Veronese, Via XXIV Maggio, 15



CITTADELLA DELL'EDILIZIA

Via Preite, 16 - GARDA VR - Tel. 045 725 5259



SHOW ROOM

- NOLEGGIO E VENDITA ATTREZZATURA
- MATERIALI EDILI

NOVITÀ
TINTOMETRO COLORI
SISTEMI A SECCO

PER TUTTO QUESTO UN SOLO NOME:

ZANETTI s.r.l.



www.zanettisrl.eu